



COMUNE DI VERMIGLIO
Provincia di Trento
Ufficio Polizia Municipale

Prot. nr. 01/2006

Vermiglio , 15 maggio 2006

ORDINANZA

PER REGOLAMENTARE LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE FORESTALI E INTERPODERALI CON QUADRICICLI (QUAD) E MEZZI SIMILI.

IL SINDACO

- **A seguito** delle numerose lamentele pervenute a questi Uffici riguardanti la pericolosità causata dal transito spericolato ed incontrollato dell'ormai diffuso utilizzo di quadricicli (QUAD) sulle strade forestali ed interpoderali che normalmente sono frequentate dalle biciclette, carrozzine e pedoni in passeggiata;
- **Ritenuto** che questo fenomeno oltre che a compromettere l'incolumità dei nostri cittadini e nostri graditi ospiti, causa un notevole inquinamento acustico, alterando di conseguenza l'ecosistema faunistico del territorio
- **vista** la L.P.n. 48/1978 e s.m. che regola il traffico con mezzi motorizzati sulle strade forestali e su tutti i pascoli soggetti a vincolo idrogeologico;
- **ritenuto opportuno** per ragioni di sicurezza, incolumità pubblica e tutela ambientale, emettere le presenti disposizioni sulla circolazione di quadricicli (QUAD) e mezzi simili;
- **visto** il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg.1febbraio 2005, n.3/1;

ORDINA

- Il divieto di circolazione di quadricicli e mezzi simili sulle strade forestali e interpoderali del territorio del Comune di Vermiglio ed in special modo sulla strada parallela al torrente vermigliana sulla dx orografica che collega la località Poia di Cortina con la Poia di Stavel.

DISPONE

- **Che la circolazione dei quadricicli(e mezzi a motore simili):**
 - E' sempre consentita ai mezzi di: soccorso,antincendio, di vigilanza, adibiti a pubblica utilità e delle forze di Polizia



COMUNE DI VERMIGLIO

Provincia di Trento

Ufficio Polizia Municipale

- Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza è punito con sanzione amministrativa fino a 500,00 euro (fatta salva l'azione penale nei casi previsti dalla legge) ed il provvedimento sanzionatorio seguirà la prassi prevista dalla L. 689/81.
- Ai fini della conciliazione immediata gli importi delle sanzioni amministrative, cui verranno assoggettati i contravventori alle disposizioni di cui trattasi, vengono così determinati in euro 100,00 per ogni singola violazione commessa.
- Incarica l'Ufficio di Polizia Municipale ed ogni altro agente di pubblica sicurezza incaricato alla protezione, di fare osservare tale ordinanza, applicando le sanzioni di legge contro i trasgressori.
- La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e sarà inoltre resa nota mediante affissione nei luoghi pubblici e segnalata dall'apposita segnaletica.
- Contro il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, sono ammessi:
 - ricorso giurisdizionale al TRGA (Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa sede di Trento) entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Daldoss Geom .Carlo